

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1690)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1961

Aumento della spesa prevista dal terzo comma - lettera *b*) - dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è stata autorizzata, fra l'altro, la spesa di 3 miliardi in ragione di 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1989-90, per lo ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti — ai sensi della stessa legge — a favore delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica.

In base ad elementi successivamente acquisiti, si è potuto calcolare che l'ammontare dei predetti mutui si aggirerà intorno ai 12

miliardi, con una annualità di ammortamento di circa 800 milioni.

Si rende necessario quindi autorizzare una maggiore spesa, rispetto a quella già prevista, di 700 milioni annui.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, nel quale, ai fini della copertura dell'onere, si propone l'utilizzo di quota dei proventi derivanti dalle nuove disposizioni concernenti l'adeguamento di voci della tariffa di bollo, considerate in apposito disegno di legge in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La spesa di lire 3.000.000.000 prevista dal terzo comma — lettera b) — dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, è elevata a lire 24.000.000.000 in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 700.000.000 annui si farà fronte con una quota dei proventi derivanti dalle nuove disposizioni concernenti l'adeguamento di voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.